

**Gianni Maggi (Capogruppo)**  
**Peppino Giorgini**  
Consiglieri Regionali  
Movimento 5 Stelle  
Regione Marche  
Piazza Cavour, 23  
60122 ANCONA

 Regione Marche – Assemblea Legislativa  
ADD: Registro Unico Assemblee Legislative

SIGNATURA	0004364	16/07/2018
	CRMARCHE	A
	2.3/2018/PRN/1078	

Ancona, 12 luglio 2018

Al Sig. Presidente  
del Consiglio Regionale delle Marche  
**Dott. Antonio Mastrovincenzo**

Al Sig. Presidente  
della IV Commissione Consiliare  
Sanità e Politiche Sociali Regione Marche  
**Dr. Fabrizio Volpini**

e, p.c. Al Sig. Presidente  
della Giunta Regione Marche  
**Prof. Luca Ceriscioli**  
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

e, p.c Al Sig. Direttore Generale  
Asur Marche  
**Dr. Alessandro Marini**  
asur@emarche.it

e, p.c Al Ministro della Salute  
**Dott.ssa Giulia Grillo**  
seggen@postacert.sanita.it  
dgpob@postacert.sanita.it

Loro Sedi

## DIFFIDA

**Oggetto:** Delibera G.R.M. n. 835 del 25/06/2018 "Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996 n. 26 (riordino del servizio sanitario regionale), e 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale). – **Diffida.**

La Giunta della Regione Marche con Delibera n 835 del 25/06/2018 ha avanzata la proposta di una Legge regionale volta tra l'altro a modificare l'art. 10 della l.r. 13/2003 con il quale è stata istituita nell'ordinamento del Servizio sanitario regionale la figura del Direttore di Area Vasta prevedendo che lo stesso sia nominato, su proposta dell'ASUR, dalla Giunta Regionale tra gli iscritti nell'elenco degli idonei per la nomina a Direttore Generale la cui competenza è ora divenuta, a seguito della previsione dell'art. 9 del D. Lgs. 171/2016, del Ministero della Salute e quindi di livello nazionale.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
Archivio Generale

Pervenuto il 16/07/2018 

Nella motivazione della citata Delibera di Giunta è possibile leggere che è urgente individuare i requisiti per il conferimento degli incarichi di Direttori di Area Vasta dell'Asur, figura non contemplata dalla legislazione dello Stato, in quanto sono in scadenza gli incarichi in corso, e si propone l'approvazione di una norma che preveda quale requisito un'esperienza professionale correlata a incarichi di natura direzionale svolti per almeno tre anni, anche non consecutivi, in enti del Servizio sanitario nazionale.

Ora a nostro giudizio, questa proposta, e prima ancora la norma regionale che ha istituito la figura del Direttore di Area Vasta, e a risalire ancora indietro, quella di Direttore di Zona, dopo la creazione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (dal 01/01/2006), sono ILLEGITTIME, per due ordini di ragioni.

1. **È principio fondamentale in Diritto Amministrativo che un organo di una persona giuridica pubblica non ha soggettività distinta da quella dell'Ente in cui è inserito**, a meno che eccezionalmente un'espressa previsione di legge non gli riconosca personalità giuridica, non essendo invece sufficiente la semplice attribuzione in via autonoma di funzioni pubbliche (quali quelle estrinsecantesi in pareri, atti di controllo, autorizzazioni, atti di impulso).

Questo semplice principio è enunciato da Cassazione civile, **sez. lav., 14/03/1985, n. 2010**, ed era già stato messo in evidenza dal Consigliere regionale Avv. Sergio Novelli nell'Assemblea Legislativa delle Marche del 19/06/2003, come da Resoconto della seduta n. 140, il quale aveva richiamato l'attenzione del Consiglio sull'illegittimità dell'emendamento presentato a firma Andrea Ricci relativo all'articolazione (che si andava ad approvare) dell'ASUR in zone territoriali.

Pertanto i Direttori di Zona e i Direttori di Area Vasta- figure di sottovertece in un contesto di Azienda unica - non hanno soggettività distinta rispetto all'Ente ASUR Marche, e quindi devono seguire il regime previsto dall'Atto aziendale e dalla contrattazione collettiva di lavoro. Sono incarichi cioè che devono essere riconducibili alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, riservate all'organo preposto alla gestione, ovvero sia al Direttore Generale dell'ASUR, e non a quello dell'indirizzo politico amministrativo (Regione).

2) **Gli organi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere sono già determinati dall'art. 3 del D. Lgs. 502/92. È precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali (v. Corte Cost. 8/07/2010, n. 245).**

Ed inoltre l'istituzione da parte di una Regione di un organo sanitario prima non esistente attiene all'organizzazione della sanità e quindi di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza dello Stato (v. Corte Cost. 14/10/2005 n. 384 che ha riguardato proprio la Regione Marche).

Peraltro diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale sui conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione pubblica (quali sono quelli dei Direttori di Zona/Area Vasta), a cominciare dalla **sentenza n. 324 del 12/11/2010**, hanno chiarito che la competenza è esclusiva statale statuendo:

"La normativa in tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla p.a., essendo riconducibile all'art. 117 comma 2 lett. l) cost. (ordinamento civile) e non all'art. 117 commi 3 e 4 cost. o all'art. 119., comma 1 cost., rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato".

A nostro giudizio pertanto, con la nomina dei Direttori di Zona prima ed ora di quella di Area Vasta – **a nostro parere veri e propri casi di lottizzazione politica** - è stato commesso un vero e proprio ABUSO che si ripercuote sino all'attualità e la proposta di voler perpetuare ancora la loro operatività con il sotterfugio (vera e propria foglia di fico) della Legge regionale viola i principi e di legalità e della buona e sana amministrazione e vengono altresì violati i principi di economicità perché danno luogo ad un trattamento economico ben al di sopra di quello che prevede il CCNL comparto sanità, per la massima figura apicale (Direttore Dipartimento).

Inoltre, detti incarichi possono, anzi devono essere svolti, da personale interno dell'Amministrazione, già da quest'ultimo retribuito secondo quanto prevede la normativa di settore e l'Atto aziendale, stranamente ancora non approvato dal lontano 1° gennaio 2006, data di creazione dell'ASUR Marche. Le nomine in questione non presentano specifiche caratteristiche di fiduciarità e discrezionalità la cui ponderazione non possa essere rimessa all'organo di governo dell'ASUR, ovvero al suo Direttore Generale, ex art. 3 e 16 del D. Lgs. 165/2001.

Con la presente INVITIAMO e DIFFIDIAMO pertanto le SS. VV. che ricoprono un ruolo istituzionale nella formazione delle leggi regionali:

- 1) a respingere al mittente, e comunque a non dar corso, alla proposta di ulteriore operatività dei Direttori di Area Vasta in quanto, a nostro giudizio, illegale;
- 2) al RIPRISTINO IMMEDIATO DELLA LEGALITÀ in materia di assetto istituzionale dell'ASUR, a nostro giudizio palesemente violata con la nomina dei Direttori di Zona e ora di Area Vasta;
- 3) all'applicazione del principio di legalità nell'attività legislativa e amministrativa presente e futura della Regione come valore di convivenza sociale;
- 4) a porre comunque in essere, quali preposti allo svolgimento di funzioni istituzionali, tutte le azioni che la presente segnalazione/denuncia comporta.

Distinti saluti.

Gianni Maggi

**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche  
Gruppo Consiliare **MOVIMENTO 5 STELLE**  
IL CAPOGRUPPO  
**Gianni Maggi**

Peppino Giorgini

Consiglieri Regionali Marche  
Movimento 5 Stelle

**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche  
Gruppo Consiliare **MOVIMENTO 5 STELLE**  
IL CONSIGLIERE  
**Peppino Giorgini**